



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE MARITTIMA DELLA SICILIA OCCIDENTALE

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Palermo

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Trapani

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gela

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO VERSO NAVI E/O GALLEGGIANTI NELLE RADE E NEI PORTI DI PALERMO, TERMINI IMERESE, TRAPANI, MARSALA, PORTO EMPEDOCLE, LICATA E GELA

ARTICOLO 1

(Oggetto del Regolamento)

Nei complessi portuali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela, come definiti dal successivo articolo 3, il servizio di rimorchio, finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è esercitato su concessione rilasciata, al termine della procedura di gara per l'affidamento del servizio di rimorchio verso navi e/o galleggianti ed ai sensi dell'art.101 del Codice della Navigazione, ad un unico concessionario dai Capi dei Compartimenti Marittimi interessati dal servizio.

Il presente *“Regolamento del servizio di rimorchio nelle rade e nei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela”*, d'ora in poi *“Regolamento”*, definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare, ai sensi dell'art.102 del Codice della Navigazione.

Il concessionario dovrà osservare le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 2

(Obbligatorietà del servizio di rimorchio)

L'impiego dei rimorchiatori è obbligatorio nei porti e nei casi di seguito indicati:

Porto di Trapani

Ai sensi dell'Ordinanza n.37/2011 (Approvazione del Regolamento del porto e della rada di Trapani – Ed.2011) datata 30.06.2011 della Capitaneria di porto di Trapani, il servizio di rimorchio è obbligatorio in assistenza:

- Alle navi che movimentano liquidi infiammabili presso gli impianti della banchina denominata Sporgente Ronciglio;
- Alle navi in ingresso o uscita dai bacini di carenaggio.

Porto di Porto Empedocle

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 19.02.2020 il servizio di rimorchio è obbligatorio per le manovre di ormeggio e disormeggio per le navi di seguito indicate:

- Navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 4000 GT;
- Navi da crociera di stazza lorda pari o superiore a 6000 GT;

- Navi Ro-Ro pax in servizio di linea di stazza pari o superiore alle 11000 GT;
- Navi che trasportano liquidi infiammabili o comunque pericolosi di cui alle classi 1,2,3,6,7,8 del Codice IMDG a prescindere dalla stazza;
- A tutte le navi, a prescindere dalla stazza, in presenza di vento, da qualsiasi quadrante, di intensità superiore a 15 nodi.

Le navi Ro-Ro pax di stazza inferiore alle 11000 GT che non abbiano scalato il porto di Porto Empedocle devono effettuare la prima manovra di arrivo e partenza con l'assistenza del rimorchiatore per dare prova di ampia manovrabilità.

Sono esentate dall'obbligo del servizio le navi militari.

Possono essere esentate le navi Ro-Ro pax in servizio di linea di stazza pari o superiore alle 11000 GT con bow thruster di adeguata potenza, con doppia elica e che abbiano effettuato almeno due manovre in arrivo e partenza con l'assistenza del rimorchiatore senza che siano insorti problemi per la sicurezza portuale

Porto di Gela

Ai sensi dell'Ordinanza n.02/2005 datata 17.01.2005 della Capitaneria di porto di Gela, il servizio di rimorchio è obbligatorio durante la manovra di ormeggio e di disormeggio, mediante l'uso di n.1 (uno) rimorchiatore:

- A tutte le navi di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate.

Mentre è obbligatorio mediante l'uso di n.2 (due) rimorchiatori;

- Alle navi aventi stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate, qualora per condizioni meteomarine avverse, sentito il giudizio della Corporazione dei Piloti del porto di Gela, se ne renda necessario l'utilizzo;
- A tutte le navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate.

E', altresì, obbligatorio il servizio di assistenza alle navi presenti agli accosti in testata pontile, per tutto il tempo della permanenza all'ormeggio, con n.2 (due) rimorchiatori.

Porti di Palermo, Termini Imerese, Marsala e Licata

Nei suddetti porti, ed in tutti i casi non indicati per i porti di Trapani, Porto Empedocle e Gela, l'impiego del servizio di rimorchio è facoltativo.

Tuttavia, può essere reso eventualmente obbligatorio, temporaneamente, con specifico provvedimento dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'articolo 14 comma 1bis della Legge n.84/94 e ss.mm.ii.

Resta, impregiudicata, la facoltà del Comandante del porto di disporre temporaneamente l'impiego obbligatorio dei rimorchiatori per le navi che trasportano merci pericolose ed in presenza di condizioni di tempo particolarmente sfavorevoli, ovvero, di altre critiche circostanze operative in presenza delle quali l'uso del rimorchiatore è funzionale alla sicurezza del porto e degli impianti.

ARTICOLO 3

(Ambito del servizio di rimorchio)

L'ambito del servizio di rimorchio reso alle navi ed ai galleggianti di cui al presente regolamento, che forma parte integrante della concessione del servizio di rimorchio comprende:

Porto di Palermo:

- Porto di Palermo – zona commerciale – specchi acquei limitati dalle opere di difesa esterna costituite dai moli foranei Nord e Sud e calate interne;

- Porto di Palermo – zona industriale – specchio acqueo limitato dalla diga Acquasanta e molo nord, comprendente banchine, moli e bacini 4 e 5;
- Rada di Palermo – terminali oleodotto Eni (ex Agip) e Sonatrach (ex Esso);
- Rada di Palermo – approdi ed ancoraggi lungo la costa compresa tra Punta Priola e Capo Mongerbino.

Porto di Termini Imerese: porto e rada.

Porto di Trapani: specchi acquei portuali delimitati dalle opere di difesa foranea, nonché la porzione di rada portuale ricadente entro il raggio di mezzo miglio dal fanale rosso posto sul molo foraneo di sopraflutto.

Porto di Marsala: specchi acquei portuali delimitati dalle opere di difesa foranea, nonché la porzione di rada portuale ricadente entro mezzo miglio dal fanale rosso posto sul molo foraneo.

Porto di Porto Empedocle: specchi acquei portuali delimitati dalle opere di difesa foranea fisse, nonché la rada antistante ricadente nel raggio di un miglio e mezzo dal punto mediano della linea congiungente la testa dei moli di levante e ponente.

Porto di Licata: specchi acquei portuali delimitati dalle opere di difesa foranea fisse, nonché la rada antistante ricadente nel raggio di un miglio e mezzo dal punto mediano della linea congiungente la testa dei moli di levante e ponente.

Porto di Gela: porto "Isola", porto "Rifugio", "rada" e i suoi approdi all'interno della zona delimitata dai meridiani 014°13' E e 014°18' E, dal parallelo 37°00,5' N e dalla costa.

Nell'ambito delle zone sopraindicate, il servizio di rimorchio, è espletato, esclusivamente, dai rimorchiatori del concessionario unico.

Gli armatori o i loro raccomandatari che intendono effettuare operazioni di rimorchio, devono farne pervenire richiesta alla società concessionaria, specificando lo scopo e le modalità del servizio richiesto.

ARTICOLO 4

(Numero, caratteristiche e idoneità dei rimorchiatori adibiti al servizio di rimorchio)

Il servizio di rimorchio nei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela dovrà essere garantito da 7 (sette) rimorchiatori, di cui 6 (sei) di prima linea e 1 (uno) di seconda linea.

Nello specifico i rimorchiatori utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere dislocati, come di seguito indicato:

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| - Palermo: | 2 rimorchiatori di prima linea |
| - Trapani: | 1 rimorchiatore di prima linea |
| - Porto Empedocle: | 1 rimorchiatore di prima linea |
| - Gela: | 2 rimorchiatore di prima linea |

Il rimorchiatore di **prima linea** utilizzato H24 nel porto di Palermo, dovrà avere caratteristiche specifiche come di seguito elencate:

- a) Tipologia "ASD";
- b) Potenza di tiro a punto fisso non inferiore alle 70 tonnellate;
- c) Potenza propulsiva non inferiore a Kw 4200;
- d) Lunghezza fuori tutto massima di 27,00 metri;
- e) Notazione di classe "FFQ-1";

- f) Notazione di classe "Rec-Oil";
- g) Notazione di classe "AUT-USM/IAQ-1";
- h) Notazione "ESCORT";
- i) Verricello poppiere e prodiero;
- j) Gancio di rimorchio poppiere e prodiero;
- k) Abilitazione alla navigazione Internazionale.

I restanti rimorchiatori utilizzati per la **prima linea** dovranno avere caratteristiche specifiche come di seguito elencate:

- a) Tipologia "ASD" per almeno 4 rimorchiatori;
- b) Potenza di tiro a punto fisso non inferiore alle 52,8 tonnellate per i rimorchiatori ASD e non inferiore alle 37,9 tonnellate per il rimorchiatore convenzionale;
- c) Potenza propulsiva non inferiore a Kw 3090 per i rimorchiatori ASD e non inferiore a Kw 1838 per il rimorchiatore convenzionale;
- d) Lunghezza fuori tutto massima di 34,00 metri;
- e) Notazione di classe "FFQ-1", almeno su quattro rimorchiatori, il rimorchiatore non in possesso della citata notazione dovrà essere dotato di un sistema antincendio di bordo con relative manichette;
- f) Notazione di classe "Rec-Oil", almeno su quattro rimorchiatori;
- g) Notazione di classe "AUT-USM/IAQ-1", almeno su quattro rimorchiatori;
- h) Verricello poppiere e prodiero, almeno su quattro rimorchiatori;
- i) Gancio di rimorchio poppiere e prodiero, almeno su tre rimorchiatori, mentre gli altri rimorchiatori dovranno essere dotati di gancio di rimorchio poppiere;
- j) Abilitazione alla navigazione Internazionale per i rimorchiatori ASD e navigazione Nazionale per il rimorchiatore convenzionale.

Il rimorchiatore di **seconda linea** stazionerà nel porto di Trapani e servirà per le necessità in tutti i porti oggetto della concessione per fronteggiare picchi di domanda, sostituzioni e/o situazioni di emergenza e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) Tipologia "Convenzionale";
- b) Lunghezza fuori tutto massima di 34,00 metri;
- c) Potenza di tiro a punto fisso non inferiore alle 36,9 tonnellate;
- d) Potenza propulsiva non inferiore a Kw 1840;
- e) Notazione di classe "Rec-Oil";
- f) Verricello poppiere;
- g) Gancio di rimorchio poppiere;
- h) Abilitazione alla navigazione Nazionale Costiera.

Tutti i rimorchiatori, infine, dovranno avere le ulteriori seguenti caratteristiche tecniche:

- Essere dotati di RADAR;
- Essere dotati di cavi di rimorchio in acciaio e/o fibra idonei sia per il rimorchio manovra che per interventi di rimorchio in favore di mezzi sinistrati e/o incendiati, altresì dovranno essere equipaggiati con uno spezzone di almeno 30 mt. Di cavo sintetico con gassa, con carico di rottura di almeno 200 kn.
- Essere dotati di sistemazioni parascintille dei fumaioli.

Inoltre, tutti i rimorchiatori di prima linea dovranno essere predisposti a trascorrere i periodi di attesa in banchina senza tenere in moto alcun generatore elettrico condotto da motore diesel e contestuale fornitura di energia elettrica da terra in ragione di almeno 15 Kw.

L'idoneità dei rimorchiatori ad espletare regolarmente il servizio viene accertato dalle locali Capitanerie di porto. I rimorchiatori dovranno mantenere le caratteristiche tecniche richieste dal presente regolamento sempre in corso di validità conformemente alle vigenti

norme di legge e/o regolamento in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione degli infortuni e tutela dell'ambiente marino.

ARTICOLO 5

(Modalità di espletamento del servizio)

Servizio nei singoli porti

➤ **Porto di Palermo:**

Il servizio di rimorchio-manovra negli ambiti portuali di Palermo dovrà essere assicurato da due rimorchiatori di prima linea che dovranno ivi stazionare.

In particolare:

- il primo rimorchiatore dovrà assicurare il servizio continuativamente, per l'intero arco della giornata (H24), senza alcuna interruzione e per l'intero anno solare permanentemente nella condizione di "pronto a muovere" all'ordine o alla chiamata pervenuta;
- il secondo rimorchiatore dovrà assicurare il servizio su chiamata con preavviso.
La richiesta del rimorchiatore di prima linea in servizio "su chiamata con preavviso" dovrà avvenire nei seguenti termini:
 - entro le ore 17.00 per le richieste di rimorchio da effettuarsi a partire dalle ore 08.00 del giorno feriali successivo;
 - con un preavviso minimo di 24 ore per i servizi da effettuarsi prima delle ore 08.00;
 - entro le ore 12.00 del giorno precedente all'impiego nelle giornate di sabato, domenica e/o festività infrasettimanali;
 - al di fuori dei casi specificati, per le esigenze di impiego del secondo rimorchiatore sarà necessario un preavviso minimo di 24 ore;

➤ **Porto di Termini Imerese:**

Il servizio di rimorchio-manovra, negli ambiti portuali di Termini Imerese verrà espletato dal secondo rimorchiatore stazionante nel porto di Palermo, "su chiamata con preavviso".

La richiesta del rimorchiatore sopraindicato "su chiamata con preavviso" dovrà avvenire nei seguenti termini:

- entro le ore 17.00 per le esigenze a partire dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del giorno successivo;
- entro le ore 10.00 per le esigenze a partire dalle 16.00 del giorno stesso alle ore 06.00 del giorno successivo.

La Società concessionaria avrà l'obbligo di comunicare alla Capitaneria di porto di Palermo, con congruo anticipo, l'allontanamento del rimorchiatore verso il porto di Termini Imerese, specificando date ed orari di partenza e di rientro al porto di Palermo.

➤ **Porto di Trapani:**

Il servizio di rimorchio-manovra, negli ambiti portuali di Trapani, dovrà essere assicurato con un rimorchiatore di prima linea che dovrà ivi stazionare e assicurerà il servizio "su chiamata con preavviso".

La richiesta del rimorchiatore sopraindicato "su chiamata con preavviso" dovrà avvenire nei seguenti termini:

- entro le ore 17.00 del giorno precedente per le esigenze nei giorni feriali e festività infrasettimanali;
- entro le ore 17.00 del venerdì precedente all'impiego nella giornata di sabato e/o domenica.

➤ **Porto di Marsala:**

Il servizio di rimorchio-manovra negli ambiti portuali di Marsala verrà espletato "su chiamata con preavviso" dai rimorchiatori stazionanti nel porto di Trapani.

La richiesta del rimorchiatore sopraindicato "su chiamata con preavviso" dovrà avvenire nei seguenti termini:

- entro le ore 17.00 del giorno precedente per le esigenze nei giorni feriali e festività infrasettimanali;
- entro le ore 17.00 del venerdì precedente all'impiego nella giornata di sabato e/o domenica.

➤ **Porto di Porto Empedocle:**

Il servizio di rimorchio-manovra negli ambiti portuali di Porto Empedocle dovrà essere assicurato con un rimorchiatore di prima linea che dovrà ivi stazionare. Il predetto rimorchiatore assicurerà il servizio "a chiamata".

La richiesta del rimorchiatore sopraindicato "a chiamata" dovrà avvenire nei seguenti termini:

- su chiamata per i servizi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal lunedì a venerdì;
- entro le ore 12.00 per le esigenze a partire dalle ore 17.00 dello stesso giorno fino alle ore 08.00 del giorno successivo per i servizi dal lunedì a venerdì;
- entro le ore 17.00 del venerdì precedente per i servizi nei giorni di sabato e domenica.

➤ **Porti di Gela e Licata:**

Il servizio di rimorchio-manovra nel porto di Gela dovrà essere assicurato con n. 2 rimorchiatori di "prima linea". In particolare:

- il primo rimorchiatore, assicurerà il servizio continuativamente, per l'intero arco della giornata (H24), senza alcuna interruzione e per l'intero anno solare, permanentemente nella condizione di "pronto a muovere" all'ordine o alla chiamata pervenuta e dovrà ivi stazionare;
- il secondo rimorchiatore assicurerà il servizio su "chiamata con preavviso" per tutta la durata delle operazioni commerciali delle navi all'ormeggio; quando non impegnato in dette attività, potrà stazionare nel porto di Licata.

La richiesta del rimorchiatore di prima linea in servizio "su chiamata con preavviso" dovrà avvenire nei seguenti termini:

- entro le ore 17.00 per le esigenze a partire dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del giorno successivo;
 - entro le ore 10.00 per le esigenze a partire dalle 16.00 del giorno stesso alle ore 06.00 del giorno successivo.
- Il rimorchiatore di "seconda linea" dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno 36 (trentasei) ore, quando chiamato ad operare in aggiunta ai rimorchiatori di prima linea.

I trasferimenti di rimorchiatori di "prima linea", che si rendessero necessari per la copertura di prestazioni straordinarie e picchi di traffico, dovranno essere richiesti con un preavviso di almeno 72 (settantadue) ore dalla partenza dal porto di provenienza.

I rimorchiatori vincolati alla concessione di cui al precedente art. 4 dovranno stazionare nei porti di Palermo, Trapani, Porto Empedocle, Licata e Gela, nei posti di ormeggio assegnati dalle competenti Autorità Marittime e non potranno allontanarsi senza esplicite autorizzazioni delle medesime Autorità.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione, i rimorchiatori sopraindicati dovranno essere sempre pronti ad intervenire entro un'ora dalla richiesta avanzata dall'Autorità marittima al dirigente a terra del servizio all'uopo designato dalla società concessionaria, ovvero al Comandante del rimorchiatore per motivi connessi

alla sicurezza portuale e all'ordine pubblico. E', altresì, facoltà del Comandante di Porto in caso di particolari ed eccezionali circostanze, quali condizioni meteo marine particolarmente avverse o gravi minacce legate alla security portuale, ordinare che il servizio del rimorchiatore "a chiamata" e "a chiamata con preavviso" venga svolto continuativamente durante l'arco delle 24 ore.

Gli equipaggi dei rimorchiatori H24 hanno l'obbligo di permanenza a bordo.

I rimorchiatori H24 e di guardia dovranno tenere accesi e ben visibili per tutto l'orizzonte, a riva, durante le ore notturne i prescritti segnali di riconoscimento costituiti da due fanali rossi sull'albero prodiero.

Il rimorchiatore in servizio nel porto di Trapani, impegnato in assistenza a navi con merci pericolose può essere impiegato, per il tempo strettamente necessario, in manovre di ormeggio e/o disormeggio di navi in arrivo e/o partenza dallo stesso porto in cui il predetto servizio di assistenza viene disimpegnato.

ARTICOLO 6

(Ulteriori disposizioni sull'impiego)

Eventuali trasferimenti dei rimorchiatori di prima linea o di quello di seconda linea, tra i porti oggetto della concessione, saranno preventivamente concertati dal concessionario con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previa intesa con il Capo di Compartimento dove, normalmente, il rimorchiatore è dislocato.

Nel caso in cui convergano più richieste per i porti di Palermo/Termini Imerese e di Trapani/Marsala, la priorità d'impiego sarà stabilita dalla Capitaneria di porto di Palermo e dalla Capitaneria di porto di Trapani, in base all'accertamento di prontezza delle navi per i citati porti, e non in base all'ora di presentazione della domanda di accosto.

Sarà data precedenza alle navi che debbono compiere o hanno compiuto operazioni commerciali, rispetto alle navi destinate ai cantieri navali, a meno che non ricorrano particolari condizioni di pericolosità.

Eventuali situazioni di concomitanza non programmate, che siano quindi suscettibili di provocare attese non preventivate ad o più navi, dovranno essere rappresentate dal concessionario alle suddette Capitanerie di porto per le decisioni del caso. Anche i servizi già programmati, ma per i quali le già previste concomitanze suggeriscono una disamina maggiormente oculata della turnazione degli interventi nei due porti, dovranno essere preventivamente concertati dal concessionario con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previa intesa con il Capo di Compartimento di Palermo o di Trapani.

ARTICOLO 7

(Atto di concessione)

L'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio nei complessi portuali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela, come definito dall'art. 3 del presente regolamento, è assentito, congiuntamente, dai Capi dei Compartimenti Marittimi interessati, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.101 del Codice della Navigazione e degli artt. 60, 138, 139 del Regolamento al Codice della Navigazione ed in particolare deve indicare:

- a) nominativo, caratteristiche tecniche (potenza di tiro, potenza propulsiva, limiti entro i quali il rimorchiatore può esercitare il servizio, etc..) e indicazione della dislocazione di ogni rimorchiatore offerto in servizio;
- b) durata della concessione;
- c) modalità di espletamento del servizio;
- d) misura del canone annuo;

- e) domicilio del concessionario;
- f) l'impegno specifico da parte del concessionario di attenersi alle prescrizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia;
- g) le condizioni particolari cui è eventualmente sottoposta la concessione.

L'assentimento della concessione è subordinato, inoltre:

- 1) alla verifica del soddisfacimento dei rimorchiatori dei requisiti richiesti dalle vigenti leggi e regolamenti;
- 2) al versamento da parte della società concessionaria del canone stabilito. Il canone concessorio, per le annualità successive alla prima, verrà aggiornato con cadenza annuale a cura della Direzione Marittima della Sicilia Occidentale sulla base del tasso di inflazione registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) nell'anno precedente;
- 3) dall'aver presentato una polizza assicurativa per danni derivanti dall'esercizio della concessione e per responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore al valore annuale della concessione risultante dall'esito della gara di affidamento del servizio. La citata polizza assicurativa dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico allegato al bando di gara di affidamento del servizio di rimorchio;
- 4) fornire prova dell'avvenuto rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per la pubblicazione del bando e dell'esito, e delle eventuali spese che si siano rese necessarie per il funzionamento della Commissione giudicatrice della gara di affidamento del servizio di rimorchio

Qualora il concessionario assuma l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici o di compiere particolari prestazioni ritenute utili dai Capi di Compartimento Marittimo, oltre a quelle indicate negli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione, il canone annuo previsto potrà essere ridotto o escluso totalmente.

ARTICOLO 8

(Sostituzione dei rimorchiatori)

I rimorchiatori indicati nell'atto di concessione restano vincolati all'espletamento del servizio di rimorchio per l'intera durata della concessione e possono essere sostituiti, in via temporanea o definitiva, solo da rimorchiatori uguali o superiori per caratteristiche tecniche, a seguito di apposita istruttoria avviata, d'ufficio o su istanza del concessionario, da parte dell'Autorità Marittima dove, normalmente, è dislocato il rimorchiatore che si intende sostituire, secondo le modalità e le indicazioni impartite dall'Amministrazione Centrale.

L'impiego della seconda linea deve essere comunicato dal concessionario alle Capitanerie di porto di Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Gela e, solo nel caso in cui ciò riduca le giornate d'impiego delle prime linee al di sotto del limite minimo dei 310 (trecentodieci) giorni su base annua (per ciascun rimorchiatore di prima linea), l'impiego della seconda linea deve essere adeguatamente motivato dal concessionario e autorizzato dall'Autorità Marittima dove, normalmente, è dislocato il rimorchiatore che si intende sostituire.

Qualora, sopravvenga la necessità di impiego, per esigenze occasionali, di un rimorchiatore con caratteristiche e/o potenza diverse e/o superiori rispetto a quello assegnato, il Capo del Compartimento potrà richiedere al concessionario, qualora ne abbia la disponibilità, di fornire il rimorchiatore richiesto. I costi e le tariffe per la fornitura occasionale di un rimorchiatore diverso da quello in concessione saranno oggetto di contrattazione tra il concessionario e il soggetto richiedete il servizio.

ARTICOLO 9

(Nominativi dei Capi servizio dei rimorchiatori e del dirigente a terra del servizio)

I nominativi dei Capi servizio dei rimorchiatori, scelti liberamente dal concessionario, purché in possesso delle certificazioni previste, dovranno essere comunicati alla Capitaneria di porto dove il rimorchiatore presta servizio.

Nel caso di sostituzioni dei Capi Servizio, le formalità di imbarco e sbarco dovranno essere sottoposte al visto preventivo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale procedura si rende necessaria al solo fine del mantenimento delle qualifiche e delle caratteristiche professionali degli equipaggi offerti dal concessionario durante la procedura di affidamento.

Il concessionario dovrà comunicare ad ogni Capitaneria di porto, dove viene svolto il servizio di rimorchio, il nominativo del "Dirigente a terra del servizio designato".

Detto dirigente è tenuto ad attenersi agli ordini dell'Autorità Marittima per quanto concerne l'impiego dei rimorchiatori e deve in qualsiasi momento assicurare la sua reperibilità.

Eventuali componenti stranieri dei rimorchiatori in servizio devono avere conoscenza della lingua italiana comprovata da un certificato almeno di livello B1 *Common European Framework of Reference for Languages*, rilasciato da ente accreditato.

ARTICOLO 10

(obblighi per il concessionario)

1. Disponibilità di un organico minimo di personale marittimo di almeno n. 8 (otto) equipaggi. La composizione minima di ciascun equipaggio dovrà essere, a seconda della tipologia del rimorchiatore, conforme alla tabella di armamento ed al CCNL in vigore;
2. Garantire l'erogazione ordinaria del servizio per mezzo dei 6 (sei) rimorchiatori di prima linea per almeno 310 (trecentodieci) giorni su base annua per ciascun rimorchiatore;
3. Garantire la disponibilità all'impiego del rimorchiatore di seconda linea per almeno 310 (trecentodieci) giorni su base annua;
4. accessibilità alla rete di distribuzione dei pezzi di rispetto per la manutenzione del pacchetto propulsione/automazione negli Stati U.E;
5. Obbligo di ripristinare al tempo medio di vigenza della concessione (ottavo anno) l'età media offerta in gara dei rimorchiatori inclusi nelle prime e nelle seconde linee, aumentata al massimo del 40%;
6. Obbligo di acquisire l'autorizzazione dell'Autorità Marittima per le sostituzioni dei rimorchiatori e per le sostituzioni dei Capi servizio; nel primo caso, il rimorchiatore inserito in sostituzione deve avere caratteristiche tecniche non inferiori ed età non superiore a quello sostituito; nel caso delle sostituzioni dei Capi servizio, l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente ad accertare che le qualifiche e le caratteristiche professionali di tale personale marittimo non siano inferiori a quelle offerte in gara;
7. Obbligo di rinnovo annuale della polizza assicurativa per danni derivanti dall'esercizio della concessione e per responsabilità civile verso terzi;
8. Obbligo di mantenere le certificazioni di qualità e ambientali ISO 9001 e ISO 14001;
9. Obbligo di stabilirsi sul territorio italiano, stante la necessità di poter esercitare, da parte dell'Autorità Marittima, i poteri di controllo e vigilanza impliciti nella natura giuridica del servizio di rimorchio quale servizio di interesse generale;
10. I servizi resi oltre i limiti della concessione del servizio di rimorchio e fuori dai casi previsti dagli articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima, previa istanza dell'interessato che dovrà specificare lo scopo e le modalità esecutive del servizio;
11. Obbligo di adottare un sistema di contabilità analitica e regolatoria, come esplicitato al punto 3.6 delle "Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale". (Circolare n. 11 del 19 marzo 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

12. Obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, e i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti;
13. Obbligo di rispettare la parità di trattamento degli utenti del servizio;
14. Obbligo, al momento dell'immissione in servizio, di bandiera italiana per tutti i rimorchiatori della flotta, giusta punto 3.5.10 della circolare MIT n° 11/2019.
15. Obbligo di prestare servizio gratuito, a richiesta dell'Autorità Marittima con i rimorchiatori a propria disposizione, per ragioni di sicurezza e/o di ordine pubblico o comunque per eventi di carattere straordinario o di interesse pubblico.

ARTICOLO 11

(decadenza della concessione)

Per i casi di specie, si applicano le pertinenti disposizioni previste dall'art.176 del Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n.50 recante *“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

Oltre ai casi previsti dal suddetto art.176 del D.lgs 18/04/19, n.50, e salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di servizio di rimorchio, ed in particolare di quella comminata dall'art.1171 del Codice della Navigazione, ogni Capo di Compartimento Marittimo può proporre al Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, di dichiarare la decadenza della concessione per il servizio di rimorchio per i singoli porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela, con l'incameramento della cauzione e del canone annuo, nei seguenti casi:

- a. per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposte da norme di legge o di regolamento;
- b. per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- c. per omesso pagamento del canone, quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato;
- d. per mancato adeguamento del concessionario all'invito, ad esso rivolto dall'Autorità Marittima, di provvedere, entro un congruo termine di tempo, ad acquisire le maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento di traffico;
- e. nei casi in cui il concessionario, senza aver preventivamente acquisito l'assenso dell'Autorità Marittima distolga dal servizio, sia permanentemente che provvisoriamente, i mezzi indicati nell'atto di concessione stesso;
- f. per inadempimento dei uno o più obblighi meglio specificati nel precedente art.10.

Prima di dichiarare la decadenza della concessione la Direzione Marittima della Sicilia Occidentale dovrà fissare un termine entro il quale il concessionario potrà presentare le sue deduzioni. Con la pronuncia della decadenza l'Autorità Marittima procede all'incameramento della cauzione. In tal caso, al concessionario non spettano rimborsi di alcun tipo.

ARTICOLO 12

(tariffe e relativo adeguamento)

Le tariffe per il servizio di rimorchio, sono determinate da un Decreto del Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione, applicando i criteri ed i meccanismi stabiliti nel bando di gara in attuazione delle pertinenti circolari ministeriali ai sensi dell'articolo 14 comma 1-bis della Legge 84/94.

ARTICOLO 13

(deroghe)

Qualora i mezzi del concessionario non risultino idonei, per caratteristiche e tipologia, all'esecuzione del servizio di rimorchio nei confronti di navi minori e galleggianti, natanti o galleggianti adibiti al servizio all'interno dei porti (chiatte, pontoni, navicelle e simili), detto servizio può essere effettuato da altri mezzi navali idonei, previo nulla osta del concessionario ed espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima.

Le relative tariffe per la prescrizione di cui sopra sono stabilite d'accordo tra le parti, salvo che vengano impiegati i rimorchiatori della società concessionaria che, in tal caso, applicherà le tariffe dell'Autorità Marittima.

ARTICOLO 14

(infrazioni e sanzioni disciplinari)

Per le infrazioni alle disposizioni del presente provvedimento, salva l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art.1171 del Codice della Navigazione, i Capi dei Compartimenti Marittimi oggetti del servizio chiederanno al Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale di applicare la sospensione dell'esercizio fino a 30 (trenta) giorni e, nei casi più gravi, promulgare la decadenza della concessione con incameramento della cauzione e del relativo canone annuo.

IL COMANDANTE

C.A.(CP) Raffaele MACAUDA

IL COMANDANTE

C.V.(CP) Guglielmo CASSONE

p. IL COMANDANTE

C.F.(CP) Antonio VENTRIGLIA t.a

C.F.(CP) Davide GUZZI

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Lorenzo MASCI